




**COMUNE DI PIOLTELLO**  
**Provincia di Milano**

**SETTORE GESTIONE -PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE**



**ALLEGATO UNICO**  
**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**  
**(ART. 81 L.R. 12/2005)**

---

*Visto:*

il Dirigente

il Commissario Prefettizio  
per la provvisoria gestione dell'Ente  
dott.ssa Alessandra Tripodi

## ART. 1 Composizione

1. Ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni è istituita la Commissione per il paesaggio. La stessa è composta da cinque membri, tutti con diritto di voto, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale.
2. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione professionale ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. I Componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici attribuite al Comune.
4. Nel corso della prima seduta della Commissione i membri eleggono il Presidente ed un Vicepresidente.
5. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

## ART. 2 Nomina e durata

1. La Commissione per il paesaggio è nominata con delibera adottata dalla Giunta Comunale, previa istruttoria da parte del Dirigente di Settore competente che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti dei partecipanti che hanno proposto la loro candidatura.
  2. I membri restano in carica 5 anni e comunque sino a nuova nomina da parte della Giunta Comunale.
  3. Non si potrà essere nominati più di due volte membri della commissione.
  4. Non potranno essere nominati membri della commissione coloro che si trovino in una delle cause di incompatibilità di cui al successivo art. 3.
  5. I membri della Commissione vengono dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.
  6. Nel caso in cui sopraggiunga una causa di incompatibilità di cui al successivo articolo 3 per un componente della commissione, lo stesso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla formale segnalazione da parte dell'Amministrazione alla rimozione delle cause, in caso contrario potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.
- La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.
- Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere preferibilmente lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

## ART. 3 Casi di incompatibilità e conflitto di interessi

I Commissari non devono ricadere nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti per l'assunzione della carica di Consigliere comunale di cui al capo II del titolo III del TUEL 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.

#### Incompatibilità

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario é incompatibile:

- con la carica di Consigliere Comunale;
- con la carica di componente la Giunta Comunale;
- già componente di altra Commissione Comunale
- con il rapporto di dipendenza con il Comune o enti, aziende, società da esso dipendenti.

#### Conflitto di interessi

2. I Commissari non possono partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della commissione stessa.

3. I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio qualora siano interessati al progetto, sottoposto al parere, il coniuge nonché i parenti e affini fino al quarto grado.

#### ART. 4

##### Competenze della Commissione per il paesaggio

La commissione si esprime obbligatoriamente :

- a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. 12/2005;
- c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

#### ART. 5

##### Modalità di convocazione: sedute e decisioni

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente con apposito avviso, anche tramite fax o e-mail, su richiesta del Responsabile del Procedimento, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata.

2. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione occorre la presenza di almeno due dei componenti in carica, e nel caso di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs n° 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, di almeno tre componenti in carica.

3. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, o il responsabile del procedimento per l'illustrazione dell'istruttoria, con esclusione per entrambi della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

5. Può essere prevista la possibilità che la Commissione o alcuni componenti della stessa eseguano sopralluoghi, qualora ritenuti utili dal Presidente, per l'espressione del parere.

#### ART. 6

##### Esame paesistico dei progetti

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, e devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

2. È obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:

- a) Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla

compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto";

b) La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del paesaggio, è svolta a cura degli operatori addetti all'istruttoria ed in ultima analisi dal Responsabile del Procedimento;

c) Nel caso in cui l'Ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure, nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per il diniego.

3. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n° 7/11450), per definizione normativa, è automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico.

4. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza, ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n° 7/11450), saranno inviati all'esame della commissione per il paesaggio che esprimerà un parere obbligatorio, circa il rilascio del permesso di costruire, delle D.I.A. o altro titolo abilitativo edilizio necessario. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.

5. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n° 7/11450) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio, anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque, potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la commissione per il paesaggio.

6. La Commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n°7/11450). Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato, nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.

7. Nelle aree assoggettate a specifica tutela paesaggistica di legge, la procedura preordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e succ. mod. ed int., sostituisce l'esame paesistico.

## ART. 7

### Struttura Tecnica Comunale

1. La Struttura Tecnica Comunale cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione fa capo al responsabile del procedimento individuato dal Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale o suo delegato.

2. Il responsabile del procedimento come sopra individuato verifica, per ogni titolo abilitativo edilizio pervenuto, la necessità o meno dell'autorizzazione/compatibilità paesaggistica, la necessità o meno di acquisire il parere obbligatorio della commissione (per i casi previsti all'art. 4 del presente regolamento) valutando la completezza della documentazione, richiedendo eventuali integrazioni documentali. Si occupa altresì delle eventuali richieste di parere alla Soprintendenza, delle comunicazioni al richiedente e fornisce inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione per il paesaggio.

ART. 8  
Indennità e rimborso spese

La partecipazione alla Commissione è da intendersi a titolo gratuito ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004.